

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRATICHE
E DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI
DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA**

TRA

La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentata dal Preside, Prof. Franco Moriconi, nato a Perugia (PG) il 16/02/1949, domiciliato ai fini della carica in Perugia, via San Costanzo, 4 – 06126 - nel seguito denominata “Soggetto Promotore”

E

L'Azienda Sanitaria ASL n. 5, con sede legale in a Oristano, Via Carducci n. 35, (P.I. 00681110953), rappresentata dal Dott. Mariano Meloni, in qualità di Direttore Generale, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959 domiciliato per la carica in Oristano, Via Carducci n. 35

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e i soggetti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- le offerte didattiche della Facoltà (Corso di Laurea in “Medicina Veterinaria”, Corso di Laurea in “Produzioni Animali”, Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e produzioni Zootecniche” comportano attività formative da svolgersi anche presso strutture extrauniversitarie;
- all'art. 5 del D.M. 9/9/57 “Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni” e successive modificazioni ed integrazioni prevede: “Agli Esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in Medicina Veterinaria che abbiano compiuto il Tirocinio pratico per gli insegnamenti di “Clinica Medica e Profilassi”, di “Patologia Aviaria”, di “Clinica Chirurgica”, “Clinica Ostetrica e Ginecologica”, di “Zootecnica I e II” e di “Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale” e/o “Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti” prescritto dall'Ordinamento Didattico;
- tra gli obiettivi formativi qualificanti della classe 47/S indicati dal D.M. 28/11/2000 è previsto il tirocinio per un periodo di 180 giorni continuativi per il conseguimento di 30 crediti “da svolgersi in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, presso Università o in qualificate strutture pubbliche (Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti)”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, **per lo svolgimento di attività pratiche dei Corsi/insegnamenti e del Tirocinio di formazione e orientamento, gli studenti/laureati della Facoltà di Medicina Veterinaria**, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei studenti/laureati accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei posti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere accolti soggetti presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, il Docente responsabile del SSD oggetto del tirocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria cura la predisposizione di un Progetto Formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del Tutore Didattico e del Tutore Aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio. La Segreteria Studenti curerà l'inoltro delle comunicazioni di inizio tirocinio con indicati gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il Progetto Formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

In particolare la Facoltà ritiene il Soggetto Ospitante competente per lo svolgimento di progetti formativi relativi ai seguenti SSD:

VET/04 "Ispezione degli alimenti di origine animale" (per attività di tirocinio)

VET/05 "Malattie infettive degli animali domestici" (per attività didattiche pratiche)

VET/08 "Clinica medica veterinaria"

VET/09 "Clinica chirurgica veterinaria"

VET/10 "Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria"

AGR/17-18-19 - 20 "Zootecnica"

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la Facoltà di Medicina Veterinaria in base al SSD richiesto si avvale del Tutore Didattico (Responsabile SSD di tirocinio) con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi.

Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un Tutore Aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4
(Obblighi del tirocinante)

Il Soggetto Promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto Formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal Soggetto Promotore e previste dal Progetto Formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del Tutore Aziendale e del Tutore Didattico; frequentare la struttura ospitante nei tempi e con le modalità previste dal Progetto Formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il diario giornaliero e consegnarlo al Docente Responsabile SSD di tirocinio (Tutore Didattico); segnalare al Tutore Aziendale e alla Facoltà eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione scritta alla Facoltà di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla Facoltà e al Soggetto Ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5
(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". Il Soggetto Ospitante è tenuto inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare la Facoltà di afferenza del tirocinante e a trasmetterle la relativa documentazione.

La Segreteria Studenti si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 alla sorveglianza sanitaria per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), all'informazione e formazione dei lavoratori, e all'uso dei dispositivi individuali di protezione.

Art. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente Convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. E' consentita, da una delle parti, la disdetta della presente Convenzione con preavviso di tre mesi, fatti salvi i rapporti già prodotti.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Art. 7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, _____

Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina Veterinaria
Il Preside Prof. Franco Moriconi

Azienda Sanitaria ASL n. 5
Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni